

COMUNE DI COLORNO

PROVINCIA DI PARMA

CAPITOLATO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE.

Art. 1 – OGGETTO

1 Il Comune di Colorno, in esecuzione della determinazione n. del, affida in appalto la gestione del nido d'infanzia comunale per gli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 coincidenti con il periodo dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021, dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022 e dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2023.

2. Il nido d'infanzia di Colorno è, nel rispetto dei principi della Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 e s.m.i., un servizio educativo e sociale di interesse pubblico aperto a tutti i bambini e le bambine, di età compresa tra i nove ed i trentasei mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita al fine della formazione e socializzazione degli stessi nella prospettiva del loro benessere fisico e psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

Art. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA

1. Il servizio, da effettuarsi nei locali di proprietà comunale siti a Colorno in Via Togliatti, si svilupperà con le modalità contenute nel regolamento del nido d'infanzia e nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali e precisamente:

a) servizi educativi: l'organizzazione del servizio prevede la presenza di una sezione per un numero massimo complessivo di 21 bambini. Dovrà essere garantito il rapporto quantitativo educatori/bambini prescritto dalle attuali norme regionali (DGR n. 1564 del 16 ottobre 2017).

Nel monte ore settimanale prestato da ogni educatore dovranno essere ricomprese ore di rapporto frontale con i bambini ed ore per attività connesse al servizio (collettivi - aggiornamenti - incontri con le famiglie - programmazione educativa);

b) servizi ausiliari: dovranno essere garantiti da sufficienti unità di personale ausiliario nel rispetto del rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non inferiore a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali. Tra il personale ausiliario è ricompreso un operatore a tempo pieno a 36 ore settimanali dipendente dell'Amministrazione comunale che sarà comandato presso la cooperativa per il periodo di durata dell'appalto (mesi da settembre a giugno di ogni anno scolastico).

Dovrà pertanto essere assicurata la presenza di una ausiliaria a tempo pieno (quella dipendente dell'Amministrazione) e di una ausiliaria a tempo parziale con un monte ore settimanale definito dalla ditta appaltatrice e quantificato in modo tale da garantire la copertura oraria di apertura del servizio e dell'eventuale tempo prolungato (precisandosi che l'eventuale prolungamento di orario costituirà offerta migliorativa in sede di gara);

c) ammissione di bambini di età compresa tra i nove mesi e tre anni;

d) orario di apertura sarà dalle 7,30 alle 16,30;

e) attivazione del servizio di orario prolungato dalle ore 16,30 alle ore 18,00 in base alle richieste dell'utenza e solamente qualora il numero di bambini stabilmente frequentanti non sia inferiore a 5. L'eventuale prolungamento di orario costituirà offerta migliorativa in sede di gara;

f) il servizio dovrà espletarsi nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021, dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022 e dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2023, secondo il calendario definito dall'Amministrazione comunale ferme restando le direttive regionali e del Ministero della Pubblica Istruzione;

g) gli educatori dovranno garantire la continuità educativa durante l'anno scolastico, tranne per malattia o per documentate cause di forza maggiore. Ogni sostituzione sarà a carico della Ditta e dovrà essere preventivamente comunicata;

h) all'inizio dell'anno scolastico dovrà essere depositata presso l'Ufficio Scuola del Comune una lista con il nome di un numero di educatori doppio rispetto a quello necessario al funzionamento, che saranno gli educatori destinati dalla Ditta ed i relativi sostituti. Dovrà essere parimenti depositata una lista con il nome di un numero di ausiliari doppio rispetto a quello necessario al funzionamento che saranno gli ausiliari destinati dalla Ditta ed i relativi sostituti;

i) il personale dovrà essere in regola con certificazioni e idoneità sanitarie e gli educatori dovranno inoltre essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale.

Art. 3 - IMPEGNI DELL'APPALTATORE.

1. La Ditta si impegna:

a) alla predisposizione del funzionamento del nido d'infanzia in ordine alla organizzazione quotidiana del personale e delle attività ed alla programmazione per l'intero periodo di affidamento del servizio, così come dovrà essere previsto all'interno del progetto funzionale educativo presentato per la partecipazione alla gara;

b) alla rimodulazione, in collaborazione con il coordinamento pedagogico comunale, dell'organizzazione quotidiana del personale e delle attività che si dovesse rendere necessario in virtù di nuovi o diversi bisogni dell'utenza;

c) a garantire la custodia, la sorveglianza e la cura degli iscritti al servizio, l'erogazione di prestazioni educative qualificate, la disponibilità e l'attenzione nei confronti delle famiglie utenti, l'apertura a progettualità di raccordo con altri servizi educativi rivolti all'infanzia ed esistenti sul territorio comunale nonché a far partecipare i propri operatori ai precorsi formativi e ai progetti 0/6 attivati dall'Amministrazione comunale;

d) a gestire ed organizzare la formazione del personale, individuando all'inizio dell'anno scolastico, insieme al Responsabile del servizio e alla Coordinatrice pedagogica comunali gli argomenti e gli obiettivi della formazione;

e) a partecipare attivamente alla gestione sociale del servizio collaborando con la Coordinatrice pedagogica incaricata dal Comune;

f) a garantire che il personale venga sostituito tempestivamente in caso di assenza e che comunque sia sempre garantito il rapporto numerico educatore/bambino previsto dalla legge. Nel caso in cui il coordinatore pedagogico comunale ritenga non necessaria la sostituzione del personale assente, si richiede che il monte ore non usufruito possa essere riconvertito in progetti di utilità per il servizio (monte ore formazione, laboratori tematici etc...). Il Responsabile del servizio comunale ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nell'appalto che non offra garanzia di capacità, e comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle tutele dei lavoratori in conformità al dispositivo legislativo dello Statuto dei Lavoratori e del contratto di lavoro;

- g) a trasmettere, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale educativo impiegato e a garantire che lo stesso è in possesso dei titoli di studio o attestati professionali relativi alla qualifica prescritti dalla normativa vigente. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato per tutta la durata dell'appalto;
- h) a definire con il Coordinatore pedagogico l'orario di riferimento, gli organici di servizio e i mansionari;
- i) a far partecipare il personale impiegato nel servizio agli incontri periodici di presentazione con le famiglie, agli incontri periodici di verifica dei servizi erogati, ai collettivi ed incontri di sezione;
- j) a far partecipare il personale impiegato nel servizio alla progettazione e realizzazione di attività di raccordo interistituzionale per iniziative di comunità che dovessero coinvolgere la scuola dell'infanzia statale;
- k) a destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
- l) all'osservanza, nella gestione del servizio, del progetto pedagogico presentato in sede di gara che forma parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale ed in ogni caso al rispetto della normativa vigente;
- m) a fornire, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente (L.R. 19/2016), tutto il materiale di consumo e ludico-didattico necessario per la conduzione del servizio privilegiando l'utilizzo di materiale naturale, di recupero, ecologico e a basso impatto ambientale (solo a titolo esemplificativo: farine, granaglie, colori, carta, cartoncino, forbici, colla, ecc., giochi per interno ed esterno) e per un importo annuo non inferiore a € 500,00 + IVA. Non rientrano nel materiale per la conduzione del servizio quello relativo alla fornitura e preparazione dei pasti nonché i consumi di energia elettrica, gas e acqua;
- n) a fornire il materiale di consumo idoneo per l'igiene personale dei bambini (pannolini - in particolare è obbligatorio l'utilizzo di pannolini usa e getta biodegradabili - creme, detergenti, ed oli naturali a basso impatto ambientale);
- o) ad assumere l'onere relativo al costo dei pasti consumati dal proprio personale che andrà versato direttamente alla ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica;
- p) a garantire la pulizia dei locali con personale, prodotti ed attrezzature proprie. Il servizio consiste nella pulizia, sanificazione, sterilizzazione da effettuarsi più volte al giorno secondo le necessità in relazione al tipo di operazioni e alle frequenze tenendo conto delle diverse tipologie delle aree. Tutti i trattamenti di pulizia ordinaria e straordinaria comprendono la raccolta, differenziata ove possibile, dei rifiuti solidi ed il loro trasporto in appositi contenitori o aree predisposte dall'ente committente. Le pulizie dovranno essere assicurate in tutti i giorni d'utilizzo del nido, prevedendo prima della riapertura del servizio, a seguito di chiusura estiva, l'effettuazione delle pulizie generali (ivi compresa la ceratura e deceratura del pavimento) e sanificazione di vetrate, infissi, pareti e ogni superficie lavabile nonché di aree esterne, quando esistenti, e di attrezzature, arredi e giochi sia interni che esterni;
- q) alla fornitura del materiale atto a garantire l'igiene degli ambienti (tra cui i calzascarpe per i genitori);
- r) alla fornitura della biancheria per il funzionamento del servizio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: bavette, asciugamani ospite, asciugamani grandi, tovaglie, lenzuolini a sacco, coperte, manopole in spugna) nonché alla sostituzione, con altra con le medesime caratteristiche, di quella che dovesse deteriorarsi per l'uso durante il periodo di vigenza del contratto;
- s) a concorrere per l'importo annuo di € + IVA alla realizzazione, a titolo di sponsorizzazione o partenariato, di progetti o iniziative socio educative e/o di sostegno alla genitorialità attivati e/o proposti dal Comune di Colorno;
- t) a dotarsi di un registro delle presenze proprio e di un registro a pagine numerate in cui registrare giornalmente l'attività effettuata;

u) a realizzare al termine di ogni anno scolastico una pubblicazione attinente le attività educative ed esperienziali effettuate da consegnare all'Amministrazione comunale ed alle famiglie dei bambini frequentanti il servizio;

v) a fornire la cassetta di pronto soccorso con medicinali e presidi necessari, che sarà periodicamente controllata nel rifornimento e nelle scadenze;

w) a provvedere alla manutenzione ordinaria delle seguenti attrezzature: lavatrice, asciugatrice, piccoli elettrodomestici, computer ed accessori, macchine fotografiche ed accessori.

2. L'impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare tutte le forniture strumentali connesse o complementari alle prestazioni dianzi elencate, quantunque non elencate nel presente capitolato, restando per esse compensata con il corrispettivo convenuto, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo. Tutto il materiale dovrà, altresì, essere prontamente integrato in caso risulti insufficiente o sostituito in caso di usura.

Art. 4 - IMPEGNI DELL'ENTE.

1. Il Comune di Colorno si impegna:

a) a fare opera di informazione e promozione presso i destinatari del servizio;

b) a rendere disponibili spazi adeguati (in possesso dei requisiti strutturali richiesti dalla DGR 1564/2017 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento), arredi, utenze e servizio mensa;

c) a svolgere gli aspetti amministrativi in ordine a: iscrizione, stesura graduatoria di ammissione, ammissioni ed esclusioni dal servizio, emissione e riscossione rette dei frequentanti;

d) dotare il servizio di un Coordinatore pedagogico al fine di garantire e verificare la qualità del nido d'infanzia nonché il conseguimento degli obiettivi di programmazione;

e) a sostenere le spese per l'assicurazione della struttura e degli utenti;

f) a sostenere le spese per i pasti ai bambini ed al personale ausiliario dipendente dall'Ente e per i consumi di acqua, gas, energia elettrica, smaltimento dei rifiuti;

g) a mettere a disposizione gli arredi interni ed esterni;

h) ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e delle aree di pertinenza, della centrale termica e di tutta l'impiantistica idrica e di riscaldamento;

i) ad effettuare la manutenzione degli esterni, compresa l'illuminazione, i giochi di proprietà comunale, i tagli dell'erba, la potatura degli alberi, lo sgombero neve, la recinzione ed i cancelli ed ogni altra attività di manutenzione;

j) ad assumere a proprio carico le riparazioni dei macchinari ed attrezzature di proprietà comunale le cui eventuali rotture siano dovute ad avarie d'uso.

Art. 5 – PERSONALE.

1. La ditta aggiudicataria, come già precisato all'art. 2, deve mettere a disposizione, nei servizi oggetto del presente appalto, personale educativo ed ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa regionale vigente (L.R. 19/2016 e direttive regionali applicative).

2. L'Appaltatore dovrà dare la priorità all'assunzione del personale attualmente impiegato gli stessi servizi messi a gara. Dovrà fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto, da parte del personale, dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel presente capitolato d'appalto e delle norme d'igiene e sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio.

3. Il personale educativo, anche quello utilizzato per le sostituzioni, deve essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa della Regione Emilia Romagna ed avere un minimo di 2 anni di servizio nel settore specifico dei servizi educativi per la prima infanzia.

4. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'appaltatore dovrà inviare al Comune, l'elenco del personale impiegato stabilmente nel servizio – nonché di quello adibito alle sostituzioni, unitamente ai curricula, delle specifiche mansioni, nonché delle ore giornaliere di lavoro assegnate

a ciascun dipendente. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata al Comune entro 7 giorni.

5. Tenendo conto che i servizi per l'infanzia necessitano di particolare attenzione, il Comune ha facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale.

6. L'aggiudicatario deve individuare all'interno del proprio personale un referente/coordinatore che mantenga un costante rapporto di collaborazione con l'amministrazione comunale, con il coordinamento pedagogico e che partecipi alle riunioni del comitato di gestione del nido d'infanzia.

7. L'Amministrazione verifica l'adeguatezza della distribuzione dell'orario in rapporto alle modalità di frequenza dei bambini utenti, concordando con la ditta l'eventuale necessità di una diversa organizzazione.

8. Dovrà essere il più possibile garantita la continuità di personale educativo e non educativo per la complessiva durata dell'affidamento.

9. L'impresa aggiudicataria dovrà fornire personale in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento alle mansioni assegnate, nella quantità e con la qualifica professionale e il rapporto di lavoro richiesti.

10. Dovrà essere garantito il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione, e la presentazione al Comune, del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che si intende impiegare, così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del D.Lgs n. 39 del 4 marzo 2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

11. Nel rispetto dei rapporti numerici previsti dalla normativa vigente l'affidatario deve assicurare la tempestiva sostituzione del personale assente. Nel caso non fosse necessaria la sostituzione (rapporto numerico conservato) si valuterà come utilizzare le ore in esubero.

Art. 6 – NORME IGIENICO SANITARIE.

1. L'Impresa aggiudicataria dovrà far rispettare a tutto il personale le norme igieniche previste dalla legge (DPR 327/1980).

2. Dovrà mettere a disposizione del personale ausiliario ed educativo:

- guanti da lavoro
- guanti in lattice
- cuffie e berretti
- rotoli di carta a perdere, disinfettanti e sapone liquido
- detersivi per lavatrice compreso anti calcare, detersivo per pavimenti e rivestimenti.

Art. 8 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO.

1. L'importo a base d'asta è calcolato sul criterio del costo medio del servizio per ciascun posto bambino a tempo pieno al mese.

2. Il corrispettivo per ciascun posto bambino a tempo pieno al mese è fissato in € IVA esclusa.

3. Nel corrispettivo è ricompreso l'importo per il rimborso al Comune di Colorno della spesa relativa al personale comandato presso la ditta appaltatrice (importo considerato - 10 mensilità con rateo tredicesima - € 25,300,00 esente da IVA ai sensi dell'art. 8, comma 35, L 67/88). Il rimborso dovrà essere effettuato annualmente in un'unica soluzione previa richiesta da parte del Comune di Colorno.

4. In fase di inserimento il Comune corrisponderà alla ditta appaltatrice il prezzo intero per ogni bambino effettivamente iscritto e frequentante ed un importo ridotto del 60% per i bambini in

attesa di inserimento. Resta inteso che la programmazione degli inserimenti è in capo alla committenza.

5. Qualora si verificasse, in corso d'anno, il ritiro di un bambino, verrà corrisposta la retta piena fino alla fine del mese in corso e una retta ridotta del 50 % sino all'occupazione del posto per un periodo massimo di un mese.

6. Nel caso di non occupazione della totalità dei posti disponibili, il Comune corrisponderà la somma indicata riferita al numero effettivo dei bambini iscritti e frequentanti il servizio.

7. Nel caso di assenza del bambino (es. malattia) il Comune corrisponderà il 100% della retta.

8. Nel caso di richiesta da parte dell'utenza di attivazione del servizio part-time, sarà riconosciuto un corrispettivo mese/bambino ridotto del 30% rispetto al corrispettivo per posto bambino frequentate a tempo pieno con riferimento al numero effettivo di utenti richiedenti e frequentati il part time.

9. Le somme spettanti alla ditta saranno liquidate mensilmente entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura recante l'indicazione dell'importo e del mese cui esso è riferito con le singole specifiche relative alle casistiche di cui ai commi precedenti.

10. L'importo delle prestazioni sarà liquidato con l'osservazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare applicando sull'importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 % prevista dall'art. 30, comma 5, del citato D.Lgs.

11. La suddetta ritenuta, previa verifica della conformità in corso di esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, sarà oggetto di svincolo e liquidazione alla scadenza dell'appalto.

Art. 12 – REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE.

1. Durante la vigenza del contratto è possibile, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la revisione del corrispettivo, fermo restando che per la durata di un anno la ditta si impegna a mantenere invariato il prezzo offerto in sede di gara.

2. La revisione viene effettuata previa apposita richiesta motivata da parte della ditta corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta, e sulla base di istruttoria condotta dal Responsabile competente.

3. La richiesta dovrà pervenire entro il 31 luglio di ogni anno di vigenza del contratto e nel caso in cui l'esito dell'istruttoria comporti un adeguamento del prezzo, tale adeguamento avrà valore dal 1 settembre successivo ed in ogni modo non potrà retroagire rispetto alla data di presentazione al comune della richiesta avanzata dalla ditta appaltatrice.

Art. 10 - QUINTO D'OBBLIGO

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Comune potrà richiedere, per il miglioramento o l'estensione del servizio di nido d'infanzia comunale, l'ampliamento di ulteriori posti bambino nel limite di aumento del c.d. quinto d'obbligo dell'importo contrattuale e per il corrispettivo indicato nell'offerta contrattuale.

2. Parimenti il Responsabile del Settore Affari Culturali Educativi Sociali dell'Ente potrà richiedere la cessazione di posti bambino nel limite di diminuzione del quinto d'obbligo dell'importo contrattuale. In tal caso, il prezzo sarà decurtato dell'importo corrispondente alla minore dotazione del personale, valutato ai prezzi indicati nell'offerta contrattuale.

Art. 11 – SUBAPPALTO

1. E' vietata, sotto pena di risoluzione "de jure" del contratto, la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto totale o parziale del servizio.

Art. 12 - CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

1. L'importo complessivo iniziale, determinato dal prezzo offerto, compensa e comprende tutti gli oneri che per la mano d'opera derivano dalla osservanza di tutte le disposizioni di legge e dall'ottemperanza di tutti gli obblighi ed oneri stabiliti dalle Leggi, dalle norme assicurative, sindacali e di consuetudine.

2. In particolare, per tutti i lavoratori dipendenti dalla ditta aggiudicataria ed occupati nei lavori che costituiscono l'appalto, dovranno essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, tanto all'inizio dell'appalto che successivamente, anche se l'appaltatore non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

3. I lavoratori dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie ed in regola con le previdenze sociali. In caso di violazione a quanto specificato, l'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile diritto di sospendere le emissioni dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dell'Impresa Appaltatrice occupati nei lavori dell'appalto sia stato corrisposto il dovuto, che la posizione degli stessi lavoratori sia regolare nei confronti delle assicurazioni e previdenza in genere e, infine, che eventuali vertenze siano state risolte.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di comunicare agli Enti competenti l'incarico dei lavori affidati ed il diritto di richiedere agli stessi Enti una dichiarazione dalla quale risulti che l'Impresa Appaltatrice abbia osservato ed osservi i suoi obblighi e abbia soddisfatto i relativi oneri.

5. In caso di accertata inadempienza contributiva trovano applicazione le norme di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

6. L'impresa appaltatrice per tutto il periodo di svolgimento del servizio sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

7. Presso la struttura che ospita il nido d'infanzia comunale sono stati individuati rischi da interferenze descritti nel DUVRI allegato al presente capitolato che, opportunamente integrato a seguito di aggiudicazione, verrà sottoscritto in sede di stipulazione del contratto.

8. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera h), della L.R. 19/2016, la Ditta è tenuta a redigere, secondo le indicazioni contenute nella direttiva di cui alla DGR n. 1564/2017, un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, anche ai fini di quanto previsto dalla legislazione specifica in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

Art. 13 – COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'appaltatore si obbliga a garantire regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti al servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tali oneri saranno a totale carico dell'appaltatore con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti dell'Ente committente.

2. Resta inteso che l'Ente committente si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nel servizio.

3. L'appaltatore si impegna, altresì, a stipulare apposita copertura assicurativa RCT/O per i danni provocati a terzi (persone, cose, animali) conseguenti a tutte le attività oggetto del presente appalto, comprese le attività inter-extra-pre e parascolastiche, che dovranno essere specificate nel contratto assicurativo con un massimale non inferiore ad € 3.000.00,00 unico.

4. La polizza assicurativa dovrà, in copia, essere presentata al Comune prima dell'inizio del servizio ed alla sottoscrizione del contratto e così tutte le quietanze di pagamento successive per tutta la durata dell'appalto.

5. La polizza assicurativa dovrà, inoltre, contenere in modo specifico, le seguenti precisazioni:

- i bambini sono considerati terzi e terzi tra loro e sono compresi i danni provocati dagli stessi al personale educativo;
- è compresa, tra le varie attività, anche la somministrazione di cibi e bevande;
- è compreso l'eventuale accompagnamento dei bambini in attività extrascolastiche;
- la garanzia è operante anche per l'eventuale sorveglianza dei bambini effettuata prima e dopo l'inizio del servizio presso i locali preposti.

6. Saranno a carico dell'impresa i danni all'immobile ed alle attrezzature causate dalla gestione dell'impresa (esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo).

7. Le spese per l'assicurazione della struttura e degli utenti, come indicato nel precedente art. 4, sono a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 14 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. L'Ente pubblico nella figura del Coordinatore Pedagogico favorisce e concorda con la ditta iniziative di riqualificazione ed aggiornamento sulle materie connesse con l'oggetto del presente contratto. La ditta è tenuta a partecipare alle spese riguardanti tali iniziative.

Art. 15 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. La programmazione dei servizi è proposta dalla ditta con la supervisione vincolante del Coordinatore Pedagogico.

2. Il Comune di Colorno mantiene le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento politico, istituzionale e programmatico per garantire unitarietà al servizio.

3. L'Ente pubblico tramite la figura del coordinatore pedagogico accerta direttamente il puntuale e regolare adempimento del servizio; si impegna ad informare e consultare l'impresa appaltatrice qualora ritenga opportuno modificare le proprie modalità organizzative dell'attività, nonché a valutare eventuali proposte migliorative che la ditta intendesse presentare.

Art. 16 – VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

1. La ditta predispone relazioni sugli specifici servizi svolti, i risultati conseguiti nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione ed organizzazione, relativamente agli interventi oggetto del presente capitolato.

2. Le prestazioni di personale volontario e di obiettori di coscienza in servizio civile, eventualmente impiegati, non possono concorrere alla determinazione dei costi di impresa se non per quanto attiene i rimborsi per le spese effettivamente sostenute e per le assicurazioni di cui all'art. 10.

3. L'Ente pubblico persegue l'obiettivo di un corretto svolgimento del servizio con particolare riferimento alla qualità e alla migliore utilizzazione delle risorse, tramite la figura del Coordinatore Pedagogico.

4. Verifiche periodiche sono effettuate alla presenza dei responsabili della ditta stessa annualmente e a conclusione del rapporto contrattuale.

Art. 17 - SERVIZI AGGIUNTIVI

1. Al fine di migliorare e potenziare l'offerta educativa del servizio di nido d'infanzia comunale, all'aggiudicatario è lasciata facoltà di gestire direttamente, gratuitamente o con onere aggiuntivo per le famiglie che lo richiedono attività integrative nei mesi di Luglio e/o Agosto, sabato e altre giornate che il calendario scolastico comunale indica come giornate di chiusura ordinaria di servizio. Di tale attività l'aggiudicatario si assume diretta e completa responsabilità di organizzazione e gestione. Pertanto, nell'ambito della presentazione dell'offerta di partecipazione alla gara per l'affidamento della gestione servizio, sarà richiesto alla ditta, quale possibile offerta migliorativa, di presentare unitamente al progetto generale di funzionamento e coordinamento

educativo e didattico delle strutture, una proposta di regolamentazione di tale offerta educativa aggiuntiva, nel rispetto delle norme vigenti e dei rapporti numerici educatore-insegnante/bambino. Non è richiesta in questa fase l'indicazione delle tariffe che si intenderanno applicare, obbligandosi il gestore a darne comunicazione al Comune, prima dell'inizio dell'attività.

2. Al riguardo, la Ditta dovrà all'inizio di ogni anno scolastico presentare al Comune il programma delle attività/iniziativa che si intendono proporre alle famiglie unitamente ad un piano di comunicazione e promozione presso gli utenti del servizio.

3. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di attivare, durante il periodo di vigenza del contratto ed in subordine alle disponibilità del bilancio e sostenibilità del quadro economico di gestione, posti bambino afferenti al servizio sperimentale 0/6. A tal fine la ditta dovrà dare la propria disponibilità all'effettuazione del servizio al corrispettivo che sarà definito in sede di istruttoria.

Art. 18 – DURATA DEL CONTRATTO.

1. Il presente contratto ha validità per gli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 coincidenti con il periodo dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021, dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022 e dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2023; l'Ente si riserva il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara (diritto di opzione) ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un periodo di tempo non superiore ad ulteriori tre anni scolastici.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento potrà essere oggetto di proroga per il periodo strettamente necessario all'effettuazione delle procedure di scelta del contraente per il nuovo appalto, e comunque fino ad un massimo di mesi tre, qualora per motivi imprevedibili e imprevedibili il Comune di Colorno al momento della scadenza non sia stato in grado di avviare l'iter per l'indizione della nuova gara.

Art. 19 - RESPONSABILITA'

1. La ditta si assume ogni responsabilità per le attività svolte dal proprio personale durante l'espletamento dei servizi in appalto. E' inoltre responsabile di eventuali danni a terzi causati dal personale, che dovrà essere coperto da assicurazione come previsto nell'art. 10.

Art. 20 - CAUZIONE.

1. A garanzia degli obblighi ed impegni assunti col presente contratto, la ditta appaltatrice ha prestato cauzione definitiva di €, al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale presunto, ai sensi della normativa vigente, mediante (deposito in contanti, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa) -

2. Nel caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione comunale avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione prestata e la Ditta dovrà reintegrarla nel termine che le sarà prefisso.

3. La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all'appaltatore solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le regioni di debito e credito ed ogni eventuale pendenza.

Art. 21 - INADEMPIENZE

1. Eventuali inadempienze contrattuali dovranno essere contestate per iscritto, stabilendo un termine per la relativa regolarizzazione.

2. Eccetto casi di comprovata forza maggiore non dipendenti dalla ditta, decorso inutilmente il termine prescritto e fermo restando il diritto del Comune a rivalersi sulla cauzione di cui all'art. 19, a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi per limitarne i negativi effetti e a eventuale copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, il Responsabile del Settore Affari Culturali Educativi Sociali ordina all'impresa l'immediata interruzione del servizio.

3. Le parti hanno facoltà di avviare procedure per la risoluzione del presente contratto per inosservanza della normativa vigente e per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi assunti.

4. Salva la risoluzione del contratto sono stabilite le seguenti penalità:

- a) mancata effettuazione del servizio da parte di un operatore per un giorno: verrà applicata una penale di € 250,00 a meno che la non effettuazione sia determinata da cause accertabili di forza maggiore;
- b) mancata effettuazione del servizio da parte di un operatore per periodi superiori ad un giorno: verrà applicata, per ogni giornata, una penale di € 500,00, a meno che la non effettuazione sia determinata da cause accertabili di forza maggiore;
- c) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 300,00 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto e sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte comporterà l'obbligo da parte dell'impresa di sostituire il personale interessato. La mancata sostituzione del personale in questione, entro 5 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione di diritto del contratto. In questo caso l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione;
- d) erogazione di servizio con personale non idoneo: verrà applicata una penale di € 300,00;
- e) altre inadempienze che possono compromettere gravemente il servizio: verrà applicata una penale di € 500,00.

5. Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

6. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dal ricevimento della comunicazione effettuata mediante raccomandata A.R.

7. Decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.

8. In caso di risoluzione contrattuale la ditta non avrà diritto ad alcun indennizzo salvo la corresponsione di quanto dovuto per il servizio effettivamente già svolto. L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità per entrambe le parti.

Art. 22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Al rapporto si applica quanto previsto dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm..

Art. 23 - FACOLTA' DI RECESSO

1. Il committente, a norma dell'art. 21-sexies della Legge 241/90 così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto stipulato previa disdetta da comunicare all'appaltatore mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data del recesso, senza diritto della controparte ad alcun corrispettivo per il recesso medesimo, al termine degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

2. Il committente potrà recedere dal contratto con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata.

2. Nei casi previsti dal comma che precede, sarà dovuto il corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data del recesso.

3. L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora permangano inadempienze precedentemente contestate per iscritto alla direzione della Ditta oppure al verificarsi nell'arco temporale di un anno di tre diversi episodi contestati per iscritto.

Art. 24 - CONTROVERSIE.

1. Nel caso che insorgessero controversie in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, è competente il foro di Parma.

Art. 25 - CONTRATTO E SPESE

1. Il contratto sarà stipulato per atto pubblico in forma amministrativa e tutte le spese conseguenti, nessuna esclusa, comprese le spese di registrazione e diritti di segreteria, saranno a carico della ditta appaltatrice.

Art. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono oggetto.

IV SETTORE/scuola/2020/019